



COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CERVIA

C.F.: 00360090393

Sede: Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)

E-mail: serv-contratti@comunecervia.it

PEC: comune.cervia@legalmail.it

SITO WEB: www.comunecervia.it

**A tutti i dipendenti**

## **CIRCOLARE IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWER)**

### **1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

L'Unione Europea ha emanato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.

Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo, ed efficace a partire dal 15 luglio 2023, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cd. direttiva whistleblowing).

Il D.lgs. n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato, innovando e sostituendo la precedente normativa in materia contenuta nella L. 179/2017 e abrogando l'art. 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del D.lgs. n. 165/2001.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023 il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.lgs. n. 24/2023" e con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

### **2. FINALITÀ E OGGETTO**

Il Comune di Cervia, al fine di conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dal P.N.A. e dall'ANAC, nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite nonché per prevenire e favorire l'emersione di fenomeni corruttivi e di illeciti disciplinari, eventualmente riscontrati nell'espletamento della propria attività istituzionale e in genere conosciuti nel contesto lavorativo, definisce e disciplina le seguenti modalità di denuncia o di segnalazione interna.

In particolare, il Comune di Cervia tutela il Segnalante, persona fisica che abbia effettuato segnalazioni interne (direttamente al Comune), esterne (all'ANAC) o inoltrato denunce all'autorità giudiziaria o contabile o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti, garantendone l'anonimato e il divieto di discriminazione.

Resta impregiudicato e autonomo, rispetto all'attivazione della procedura di segnalazione interna e/o esterna, l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente a fattispecie penalmente rilevanti nonché la possibilità di inoltrare la segnalazione alla Corte dei Conti, ove si configuri un'ipotesi di danno erariale.

### 3. AMBITO SOGGETTIVO Persone che possono segnalare l'illecito

Il Segnalante (whistleblower) è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza all'interno del contesto lavorativo, per il quale ha un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Possono trasmettere le segnalazioni:

- a) i dipendenti del Comune di Cervia anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Cervia;
- c) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune ivi compresi i lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017 i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
- d) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune;
- e) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune;
- f) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune;
- g) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che prestano la propria attività presso il Comune;
- h) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Cervia non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali oppure è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

### 4. AMBITO DELLA VIOLAZIONE

Le violazioni oggetto di segnalazione, indicate all'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, possono riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o Nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

La condotta segnalata non solo comporta una lesione, pregiudizio, ostacolo, alterazione al corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, ma anche al profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Il Segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali, contestazioni o rivendicazioni nei confronti di colleghi, del superiore gerarchico o più in generale dell'Ente per le quali si rimanda ai diversi strumenti tipici della gestione del rapporto di lavoro.

Sono inoltre escluse dall'applicazione della presente disposizioni i casi indicati all'art. 1, co. 2 e 3 del D.lgs. n. 24/2023.

## 5. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATICO

Il Comune di Cervia ha attivato un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

In conformità, all'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023, il Comune adotta la procedura informatica di gestione delle segnalazioni denominata "PAWhistleblowing" sviluppata a seguito di personalizzazione del software open source "Globaleaks".

L'accesso può avvenire, attraverso browser e da qualsiasi dispositivo (pc. Smartphone, tablet) sia interno che esterno all'Ente, nel sito del Comune di Cervia dalla sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", raggiungibile anche dall'home page del sito istituzionale del Comune e dalla Intranet del comune alla voce di Menu – Segnalazione illeciti.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il Segnalante anche senza conoscerne l'identità. Quest'ultima viene infatti segregata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione.

La piattaforma consente al Segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, attraverso il rilascio di un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere e visualizzarne lo stato di avanzamento.

Consente inoltre, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica fra il Segnalante e l'RPCT e/o il personale di supporto dallo stesso individuato nonché la piena fruibilità della documentazione in essa custodita evitando stampe e download della stessa.

I dati personali conferiti dal Segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento europeo.

La gestione della segnalazione attraverso il sistema informatico ha il vantaggio di non esporre il segnalante alla presenza fisica dell'ufficio ricevente e consente di convogliare le segnalazioni soltanto al corretto destinatario, così come raccomandato nel P.N.A.

## 6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INFORMATICA

Il Segnalante accede alla piattaforma e, previa identificazione, compila i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione.

I campi da compilare permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura del RPCT. In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Le segnalazioni o denunce di illecito o fatto corruttivo sono valutate e prese in considerazione anche se anonime purché la descrizione dei fatti sia circostanziata e particolareggiata ovvero che i fatti siano tali da far emergere situazioni e relazioni ben determinate, se non circostanziate sono archiviate. In tal caso la segnalazione sarà registrata come pervenuta da soggetti estranei alla p.a. inoltrata attraverso i canali dedicati al whistleblowing rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Il Segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni fatto salvo il caso di cui all'art. 16 co. 4 del D.lgs. n. 24/2023 non sia stata successivamente identificato.

La segnalazione verrà eventualmente protocollata su un'apposita sezione riservata del protocollo, qualora necessario in base alla normativa vigente.

Per tutta la durata del procedimento di verifica, accertamento ed eventuale sanzione dell'illecito, la segnalazione verrà trattata garantendo la copertura dei dati identificativi e identificata unicamente attraverso il codice rilasciato dal sistema.

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione della segnalazione o denuncia o che comunque ne vengono a conoscenza, anche nella gestione delle successive fasi del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d'ufficio e conseguente responsabilità disciplinare, oltre che integrare, se del caso, altre e diverse responsabilità.

## 7. ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE INTERNE

In via residuale, in caso di inabilità all'utilizzo della piattaforma informatica, è possibile effettuare le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in forma scritta, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, da inviare tramite:

- posta ordinaria al seguente indirizzo: Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia;
- posta interna al RPCT.

In entrambi i casi la segnalazione dovrà essere inserita in buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale al RPCT".

Sono inoltre consentite segnalazioni in forma orale, effettuate anche per telefono al numero del RPCT o su richiesta della persona Segnalante, anche mediante un appuntamento in presenza, da richiedere utilizzando la linea telefonica precitata. L'incontro viene "fissato entro un termine ragionevole" (ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.lgs. n. 24/2023) di norma, compatibilmente con gli impegni del RPCT, **entro dieci giorni lavorativi** dalla richiesta, salvo motivata urgenza da rappresentare nella richiesta di incontro.

In caso di segnalazione telefonica il RPCT farà presente al Segnalante che nella segnalazione orale la tutela del Segnalante può risultare in concreto più debole a causa della sua stessa natura, e lo inviterà ad utilizzare la piattaforma informatica. Il RPCT, anche attraverso i collaboratori si renderà disponibile ad aiutare il Segnalante nell'accesso alla piattaforma e lo supporterà per tutta la fase dell'inserimento della segnalazione. Diversamente, qualora il Segnalante voglia procedere ugualmente con la segnalazione in forma orale, l'operatore acquisirà le informazioni e le inserirà nel portale.

Nel caso di segnalazioni raccolte tramite "incontri diretti" durante il colloquio sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Segnalante e caricato a cura del RPCT nella piattaforma stessa. Al Segnalante verrà fornito il codice necessario per l'accesso alla segnalazione nella piattaforma e il Segnalante potrà scegliere se interloquire nelle fasi successive a mezzo piattaforma o a mezzo incontri interlocutori.

Nei casi sopra indicati il Segnalante deve indicare chiaramente di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla normativa nel caso di eventuali ritorsioni.

Si precisa che ai sensi di legge, il RPCT è l'unico soggetto interno a cui indirizzare la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione interna venga effettuata ad un soggetto diverso dal RPCT o tramite l'utilizzo di modalità diverse da quelle qui indicate, non operano le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023.

Pertanto, qualora la segnalazione interna, sia presentata, per errore, ad un soggetto diverso dal RPCT, tale soggetto deve provvedere a trasmettere la stessa in termini riservati al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento in busta chiusa riservata da consegnare al RPCT, dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona Segnalante (sempre in termini riservati).

## 8. ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al Segnalante che al contenuto della segnalazione, necessari per accordare al Segnalante le tutele di cui alla normativa, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione avvia il procedimento interno per accertarne la veridicità, anche attraverso il supporto dell'eventuale facilitatore e/o dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, investendo eventuali strutture competenti per il prosieguo di istruttoria.

L'RPCT rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione e fornisce riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per la verifica della segnalazione il RPCT potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, accedere a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente e se indispensabile anche l'audizione personale del Segnalante in luogo protetto e al di fuori dei locali dell'Ente per garantire la sua massima riservatezza al fine di acquisire ogni informazione utile circa l'oggetto della segnalazione.

La segnalazione, oscurata nei dati identificativi del Segnalante, potrà essere trasmessa ad altri soggetti se richiesto dalla necessità di effettuare valutazioni ed approfondimenti istruttori e per le eventuali iniziative da intraprendere in merito.

Qualora, all'esito delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti in tutto o in parte fondata il RPCT in relazione alla natura della violazione provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza compreso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti. Rimane ferma la competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i fatti che secondo la normativa vigente sono ascritti alla competenza di tale Ufficio.
- adottare o proporre, per quanto di propria competenza, gli opportuni provvedimenti per il ripristino della legalità o comunque azioni correttive finalizzate alla rimozione/prevenzione dei rischi di fenomeni corruttivi riscontrati.
- denunciare all'autorità giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge.

Diversamente se, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT ne disporrà l'archiviazione con adeguata motivazione.

## 9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni previste all'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023:

- a. il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo;
- b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità ha messo a disposizione sul proprio sito web (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in merito alle indicazioni e alle modalità per la segnalazione esterna.

## 10. SEGNALAZIONE DI DISCRIMINAZIONI e/o MISURE RITORSIVE

Il Segnalante che denuncia all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC, ovvero segnala al RPCT, non può subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto; un elenco esemplificativo e non esaustivo di comportamenti ritorsivi è riportato nell'art. 17, co. 4 del D.lgs. n. 24 del 2023.

La competenza esclusiva sulle eventuali misure ritorsive adottate nei confronti del Segnalante è in capo all'ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, nel caso, di applicare le sanzioni amministrative previste.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Servizio Risorse Umane e Qualità vigila a garanzia dell'effettiva tutela accordata al whistleblower, assicurando che nella gestione del rapporto di lavoro non vengano adottate misure sanzionatorie o comunque discriminatorie nei confronti del dipendente segnalante, a seguito della segnalazione, né da parte del superiore gerarchico né da parte dei colleghi comunque coinvolti nella segnalazione.

## 11. TUTELA E LIMITI DEL SEGNALANTE

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le tutele previste dalla normativa non possono essere accordate nel caso in cui il Segnalante, per effetto della denuncia, incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs. n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## 12. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi non può essere rivelata, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ai segnalanti è garantito l'anonimato ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. n. 24/2023.

Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, il Comune di Cervia - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al Segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs n. 51/2018.

In particolare il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del Segnalante, oscurandone i dati personali del Segnalante dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante si riferisce a tutti gli elementi della segnalazione inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti i medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

Il Segnalante è informato ai sensi degli artt. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali e in base a quanto definito dall'art.14 del D.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013.

### 13. MISURE DI SOSTEGNO

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede che l'ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore e istituisca l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### 14. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.lgs. n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

**Il Segretario Generale in qualità di RPCT**  
**Dott. Campidelli Margherita**  
*Documento firmato digitalmente*